



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1377/2016

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, che dispone che *“Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che *«..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»*;

VISTO l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

VISTO l'art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, che dispone: *“Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali”*;

VISTO l'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

VISTA la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del d.l. 193/2016, art. 7-ter, che prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

VISTO il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM del 1° febbraio 2016;

VISTA legge di stabilità 2017, approvata dal Parlamento;

VISTO la legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvata dal Parlamento e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'Autorità venga assegnata la somma di € 4.268.826 per l'anno 2017, di € 4.229.355 per l'anno 2018 e di € 4.268.826 per l'anno 2019;

RITENUTA la necessità di coprire, per l'anno 2017, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 65 della legge 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
 - a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
 - b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 2

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è

causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Articolo 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 6

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 21 dicembre 2016

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017
Il Segretario, Rosetta Greco

Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015

L'Autorità, al fine di illustrare le modalità di riscossione della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, dagli operatori economici e dalle società organismo di attestazione, ha emanato le seguenti istruzioni operative.

1. [Obbligo di richiesta del CIG/Smart CIG](#)
2. [Obbligo di versamento della contribuzione](#)
3. [Esenzione dalla contribuzione](#)
4. [Modalità e termini di versamento della contribuzione](#)
 - [4.1 Stazione appaltante ed ente aggiudicatore](#)
 - [4.2 Operatore economico](#)
 - [4.3 Operatore economico estero](#)
 - [4.4 Società organismo di attestazione](#)
5. [Contatti](#)
6. [Risposte a quesiti frequenti \(FAQ\)](#)

1. Obbligo di richiesta del CIG/Smart CIG

Con l'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal d.l. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 163/2006 ("Codice"), indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. Non sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG le fattispecie dettagliatamente riportate nelle [FAQ sulla "tracciabilità dei flussi finanziari"](#)

Lo Smart CIG (ovvero CIG semplificato in quanto richiede un numero ridotto di informazioni) può essere acquisito, ai soli fini della tracciabilità, esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali di lavori, servizi e forniture:

- contratti di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- contratti di cui agli artt. 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice di importo inferiore a € 40.000;
- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 218 e 149 del Codice.

2. Obbligo di versamento della contribuzione

L'obbligo del versamento della contribuzione si riferisce a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

La contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici è calcolata in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente. Per **avvio della procedura** si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare

l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'Albo Pretorio.

3. Esenzione dalla contribuzione

Sono esclusi dall'obbligo del versamento della contribuzione le seguenti fattispecie:

- i contratti di cui agli artt. 17, 18, 19, comma 1, lett. a), primo capoverso, 19, comma 1, lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d'Italia), e), f) e 19, comma 2, del Codice;
- i contratti di cui agli artt. 23, 24 e 25 del Codice;
- gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.;
- i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;
- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle stazioni appaltanti);
- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).

4. Modalità e termini di versamento della contribuzione

4.1 Stazione appaltante ed ente aggiudicatore

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui all'art. 10, commi 1 e 9, del Codice, della stazione appaltante e dell'ente aggiudicatore, di cui agli artt. 32 e 207 del Codice, che intende avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture, deve registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità, come stabilito dal [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010](#). Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RUP un numero identificativo univoco, denominato "numero gara": il RUP deve provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il SIMOG attribuisce un Codice Identificativo Gara, denominato "CIG", e determina l'importo dell'eventuale contribuzione a carico dell'operatore economico che intende partecipare alla procedura di scelta del contraente. Dopo aver perfezionato tutti i CIG, il sistema determina automaticamente l'importo complessivo della gara, quale sommatoria dei valori dei singoli lotti, e determina l'importo dell'eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante.

La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Con cadenza quadrimestrale l'Autorità rende disponibile, in apposita area riservata del [Servizio Riscossione Contributi](#), un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero gara" assegnato dal SIMOG nel quadrimestre di riferimento (1 gennaio-30 aprile; 1 maggio-31 agosto; 1 settembre-31 dicembre).

La stazione appaltante è tenuta al versamento della contribuzione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al [Servizio Riscossione Contributi](#) e stampare il bollettino MAV. Il relativo pagamento potrà avvenire con le consuete modalità di pagamento di un MAV e, comunque, presso ogni sportello bancario o postale.

4.2 Operatore economico

L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, attivata dai soggetti di cui al precedente punto 4.1, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al [Servizio Riscossione Contributi](#)

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

4.3 Operatore economico estero

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

4.4 Società organismo di attestazione

La SOA è tenuta al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. La SOA deve indicare, quale causale del versamento, la dicitura "Contribuzione SOA, anno ..." seguita dalla propria denominazione. La SOA ha facoltà di richiedere la rateizzazione della contribuzione utilizzando l'apposito [modello di richiesta](#).

5. Contatti

Per l'assistenza agli utenti sul SIMOG e sul Servizio Riscossione Contributi si può contattare:

- (**800896936** (numero verde disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00).
- modulo di richiesta **Scrivi al Contact Center**, da utilizzare anche per l'invio di richieste di rettifica dei dati di una gara già perfezionata sul SIMOG, allegando copia del documento

d'identità del RUP (Tematica: “Altri servizi informatici del Portale dell’Autorità” – Dettaglio: “Modifica dati SIMOG”).

- **06/36723289** (numero fax per inoltrare richieste di rimborso del contributo).